

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1194 del 08/03/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 DITTA BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA AGAZZANA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1245 del 08/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA AGAZZANA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR, avente sede legale in Comune di Budrio (BO), Via Zenzalino Sud Km 1 + 600, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 04/10/2016, prot. n° 84078 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/10755), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Strada Agazzana;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (S1 di acque reflue industriali ed S2 costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 04/01/2017, prot. n° 922 (acquisita agli atti in data 04/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/98);

Verificato che:

- presso lo stabilimento ci sono n° 2 scarichi così classificati:
 - scarico S1 di acque reflue industriali (provenienti dall'attività di autolavaggio) depurate mediante un sistema costituito da vasche di dissabbiatura e disoleazione, da un impianto a bio-ossidazione e da una vasca per l'accumulo e il ricircolo dell'acqua depurata;
 - scarico S2 di acque reflue domestiche e di prima pioggia trattate, rispettivamente, da un depuratore biologico e da un impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- le acque di "seconda pioggia", a seguito dell'attivazione del by-pass posto in testa al sistema di trattamento, vengono convogliate separatamente dalle acque di prima pioggia;
- tutti gli scarichi recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Santa Vittoria" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- gli scarichi erano stati autorizzati in capo alla Ditta MAGNANI SABRINA nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n° 941 del 13/05/2015) rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 15/06/2015, prot. n° 47619; pertanto, risulta già agli atti tutta la documentazione tecnica alla quale fare riferimento per il rilascio della presente AUA, come richiesto dalla stessa Ditta BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR;
- i pozzetti di prelievo fiscali sono quelli indicati con la dicitura "pozzetto campioni" nella Tavola n° 1/1 del 20/12/2016;

Acquisiti:

- la valutazione favorevole, con prescrizioni, espressa, in relazione allo scarico S1 di acque reflue industriali, dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota 01/02/2017, prot. n° PGPC/2017/1164;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico S1 di acque reflue industriali, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 13/02/2017, prot. n° CBP/1610 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/1589);
- la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 223 del 21/02/2017 trasmessa dal Comune di Piacenza con nota 23/02/2017, prot. n° 22452 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2066);

Preso atto, che il Comune di Piacenza, all'uopo interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 23 febbraio (prot. n. 22452) ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2066, ha comunicato di " *Acquisire la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", presentata dalla Ditta relativamente al rispetto della normativa in materia di impatto acustico e della zonizzazione acustica comunale.....*";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR per l'attività "commercio al dettaglio carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Strada Agazzana;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.201, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta

dalla Ditta BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR (C. FISC. GJNKNR77C06Z100F), avente sede legale in Comune di Budrio (BO), Via Zenzalino Sud Km 1 + 600, per l'attività di "commercio al dettaglio carburante per autotrazione e lavaggio auto" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Strada Agazzana. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali e scarico S2 costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Santa Vittoria";
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Santa Vittoria", le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue industriali;
 - b) potrà essere effettuato solo il lavaggio delle autovetture con esclusione dei pezzi meccanici delle stesse;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di depurazione così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice dell'impianto; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di depurazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue. Nel caso si verifichino imprevisti/inconvenienti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto presentato e descritto nell'istanza di autorizzazione;
4. **di impartire, per lo scarico S2 costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche** nel corpo idrico superficiale "canale consortile Santa Vittoria", le seguenti **prescrizioni**:
- a) nel pozzetto di campionamento fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli impianti; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozio-

ne dei fanghi e degli oli dagli impianti di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) il numero degli A.E. serviti dall'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto è stato dimensionato (pari a 20 A.E.);
- e) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso le acque reflue ivi accumulate nel disoleatore con una portata massima non superiore a quella prevista nella scheda tecnica del disoleatore stesso;
- f) gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue. Nel caso si verifichino imprevisti/inconvenienti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

5. di fare salvo:

- di fare salvo che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di depurazione/trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per gli scarichi e precisamente:
 - *"il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni le durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna";*

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n° 941 del 13/05/2015) rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 15/06/2015, prot. n° 47619;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente

dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.